



Comune di Montecorice
Provincia di Salerno

Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
Patrimonio Mondiale dell'Umanità
Bandiera Blu 2007-2020

Montecorice, 18.11.2020

Ord. n. 36/2020

ORDINANZA SINDACALE

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE VOLTE AL CONTENIMENTO ED ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DERIVANTE DA COVID – 19. CHIUSURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI COMUNALI – CHIUSURA DEL CIMITERO. SOSPENSIONE ATTIVITA' SCOLASTICHE COMPRESSE QUELLE DESTINATE AGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI E/O CON DISABILITÀ, SUL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

VISTO, in particolare, l'art. 1 del citato decreto-legge n. 33 del 2020, a mente del quale "(omissis) 8. E' vietato l'assemblamento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (omissis) 16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, e sue eventuali modificazioni, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2";

VISTO l'art. 2 (Sanzioni e controlli) del citato decreto-legge n. 33 del 2020 convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, a mente del quale "1. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni del presente decreto, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa

accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. 2. Per l'accertamento delle violazioni e il pagamento in misura ridotta si applica l'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2020. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità statali sono irrogate dal Prefetto. Le sanzioni per le violazioni delle misure disposte da autorità regionali e locali sono irrogate dalle autorità che le hanno disposte. All'atto dell'accertamento delle violazioni di cui al secondo periodo del comma 1, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l'autorità procedente può disporre la chiusura provvisoria dell'attività o dell'esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Il periodo di chiusura provvisoria è scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima. 2 bis. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal presente decreto accertate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono devoluti allo Stato quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato. I medesimi proventi sono devoluti alle regioni, alle province e ai comuni quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. 3. Salvo che il fatto costituisca reato punibile ai sensi dell'articolo 452 del codice penale o comunque più grave reato, la violazione della misura di cui all'articolo 1, comma 6, è punita ai sensi dell'articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265”;

VISTO il DPCM 7 agosto 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, a mente del quale “Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti”, l'art. 1, comma 2, a norma del quale “E' fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;

VISTE le Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;

VISTA la legge 22 maggio 2020, n. 35, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

VISTO il DPCM 14 luglio 2020, con il quale sono state prorogate, sino al 31 luglio 2020, le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e sono state confermate, sino alla predetta data, le disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020 e sostituiti gli allegati 9 e 15 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020 con gli allegati nn. 1 e 2 al menzionato decreto del 14 luglio 2020;

VISTO il D.L. n. 83 del 30.7.2020 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020), col quale è stato prorogato, tra l'altro, al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, con il quale è stato, tra l'altro, disposto che “1. All'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2021»; b) al comma 2, dopo la lettera hh) e' aggiunta la seguente: «hh-bis) obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il

consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.». 2. Al decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 16, le parole «, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «restrittive rispetto a Giunta Regionale della Campania, Il Presidente quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative»»;

VISTA la Delibera del consiglio dei ministri 07 ottobre 2020 che proroga lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili al 31 gennaio 2021;

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

VISTO il DPCM del 18.10.2020 recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTA l'ordinanza del Ministero della Salute del 4 novembre 2020;

VISTO il DPCM 3 novembre 2020, in particolare l'art. 3;

CONSIDERATO che l'Unità di crisi regionale, sulla base del quotidiano monitoraggio dei dati epidemiologici della regione e all'esito di specifica istruttoria svolta con riferimento alle misure, di cui all'Ordinanza regione Campania n. 89 del 5 novembre 2020, ha rassegnato le seguenti conclusioni: "Proseguendo in un approccio di stringente politica sanitaria di prevenzione, doveroso nel contesto campano per tutto quanto sopra rilevato, sulla base della situazione ad oggi relativa alle fasce di età scolare – che, a fronte di alcuni segnali di primo contenimento nella curva epidemica riguardante la fascia di età dei bambini delle scuole materne e primarie, più recentemente fa rilevare nuovamente un incremento, seppur lieve, della diffusione del virus - l'Unità di Crisi ritiene valutabile esclusivamente l'apertura graduale della scuola dell'infanzia e della prima classe della scuola primaria, purché si attivino azioni preventive di screening dei relativi contesti, rivolte in particolare al personale docente e non docente interessato ed ai bambini, con contestuale monitoraggio e valutazione dell'andamento della curva epidemiologica. Tale monitoraggio, i cui dati sono decisivi per una riapertura completa, appare necessario per valutare l'andamento di questa nuova ripresa";

VISTA l'ordinanza n. 90 del 15 novembre 2020 avente ad oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Disposizioni concernenti l'attività scolastica a distanza.- Disposizioni in tema di trasporto pubblico locale, di linea e non di linea" che fra l'altro ha così disposto:

1.1. con decorrenza dal 16 novembre e fino al 23 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività educative in presenza dei servizi educativi e della scuola dell'infanzia (sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni) nonché l'attività didattica in presenza delle prime classi della scuola primaria. In vista della ripresa di tali attività a far data dal 24 novembre 2020, è dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti di assicurare, dal 16 novembre 2020, l'effettuazione di screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su

base volontaria, al personale, docente e non docente delle classi interessate, nonché agli alunni e relativi familiari conviventi; 1.2. con decorrenza dal 16 novembre 2020 e fino al 29 novembre 2020, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 1.3., restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi della scuola primaria diverse dalle prime, nonché quelle delle prime classi della scuola secondaria di primo grado e le attività dei laboratori. E' dato mandato alle AA.SS.LL. territorialmente competenti - con il supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno- di organizzare, a partire dal 24 novembre 2020, screening, attraverso somministrazione di tamponi antigenici, su base volontaria, al personale docente e non docente - ove non già controllato ai sensi delle disposizioni di cui al precedente punto 1.1.- agli alunni interessati e relativi familiari conviventi, in vista della ripresa delle attività in presenza a far data dal 30 novembre 2020, compatibilmente con il quadro epidemiologico rilevato sul territorio; 1.3. fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro n. 89 dell'istruzione 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

RICHIAMATE tutte le ordinanze della regione Campania;

VISTA la legge 23 dicembre 1978 n. 833, che all'art.32 dispone: "il Ministero della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, a mente del quale "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.112 che, all'art. 117 (Interventi d'urgenza), sancisce che "1. In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze con tingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri o organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

CONSTATATO che alla luce della impennata dei contagi a livello nazionale, regionale e locale, è chiara la necessità di un'azione sinergica a tutti i livelli di governo volta ad evitare peggioramenti della situazione in atto, in vista sia della stagione invernale e dell'influenza stagionale e sia dei riflessi catastrofici delle chiusure (lock down) sulle attività, sull'economia e sul ciclo dell'istruzione e della cultura pure fortemente compromessi e penalizzati;

ATTESO che con la presente ordinanza sindacale si intende adottare misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tenendo conto del peggioramento della situazione a livello regionale e locale, delle analoghe misure adottate da altri comuni campani e in particolare con l'obiettivo che ulteriori misure precauzionali di contenimento possano contrastare in modo più efficace la diffusione de virus;

VALUTATA congrua, prudentiale, adeguata e logica la scelta, alla luce della normativa vigente e in considerazione dei dati relativi a numerosi casi di covid - 19, in particolare un grave focolaio con epicentro nei paesi a monte, ma con riflessi su più parti del territorio comunale e interessamento anche dell'ambiente scolastico, di adottare

misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle vigenti, soprattutto in considerazione del fatto che oltre ai positivi già accertati sono tutt'ora in corso indagini diagnostiche sulla rete dei contatti dei positivi stessi e che dunque il contagio è potenzialmente più esteso di quanto allo stato acclarato;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrano le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di adozione di misure precauzionali a tutela della salute, ai sensi delle norme tutte sopra richiamate;

Con decorrenza immediata e al fine di tutelare il diritto alla salute dei propri concittadini ai sensi dell'art. 32 della Costituzione,

ORDINA E DISPONE

per le motivazioni esposte in narrativa, che qui si richiamano ad ogni effetto consequenziale di legge, ad horas e fino a successivo provvedimento di revoca,

- 1) Sospensione delle attività scolastiche delle scuole di ogni ordine e grado comprese quelle destinate agli alunni con bisogni educativi speciali e/o con disabilità, sul territorio comunale fino a sabato 28 novembre 2020.
- 2) Chiusura al pubblico del cimitero comunale fino al 3 dicembre 2020 fatti salvi i riti funebri nel rispetto della normativa vigente;
- 3) la chiusura al pubblico degli uffici comunali fino al 30.12.2020 con le seguenti eccezioni:
 - uffici demografici in caso di assoluta necessità (atti di nascita, matrimonio, morte). L'ingresso del pubblico è subordinato al ricorso a tutte le misure di protezione dal contagio. Il pubblico è ammesso in ufficio nel numero di una sola persona alla volta, previa igienizzazione con il materiale disinfettante presente all'ingresso, munito di guanti e mascherina protettiva, nel rispetto della distanza di sicurezza dal dipendente (almeno 1 mt) e rilevazione della temperatura corporea. In caso di temperatura uguale o superiore a 37.5 l'ingresso è vietato.
 - casi d'urgenza valutati dal responsabile del servizio previo appuntamento telefonico, nel numero di una sola persona alla volta, previa igienizzazione con il materiale disinfettante presente all'ingresso, munito di guanti e mascherina protettiva, nel rispetto della distanza di sicurezza dal dipendente (almeno 1 mt) e rilevazione della temperatura corporea. In caso di temperatura uguale o superiore a 37.5 l'ingresso è vietato.
- 4) Istituzione del registro degli ingressi negli uffici comunali, da compilare giornalmente al fine di consentire il tracciamento e la ricostruzione della rete dei contatti in caso di infezione da covid-19. La tenuta e custodia del registro è affidata all'ingresso principale alla dipendente addetta alla protocollazione degli atti.
- 5) Obbligo per tutti i dipendenti e gli amministratori di osservare scrupolosamente le seguenti misure di protezione dal contagio:
 - igienizzazione delle mani,
 - uso della mascherina protettiva,
 - osservanza della distanza di almeno 1 mt da altre persone;
 - limitazione della permanenza in corridoio e negli spazi comuni per il tempo strettamente necessario a raggiungere gli uffici;
 - limitazione della compresenza nel proprio e negli altrui uffici ai casi e per il tempo strettamente necessario al disbrigo dell'attività di competenza e comunque limitatamente a 1 sola persona per volta ad eccezione dell'ufficio dei VV.UU. e dei servizi demografici;
 - limitazione del ricevimento del pubblico in presenza ai soli casi di ravvisata necessità ed indifferibile urgenza, preferendo modalità telematiche per il rilascio di informazioni ed atti e per il disbrigo delle pratiche di competenza.
 - sottoposizione alla rilevazione della temperatura corporea all'ingresso del comune, prima della presa in servizio e/o comunque prima di aver accesso agli uffici;

MANDA

L'ufficio Polizia municipale:

- al controllo sul rispetto del presente provvedimento e di ogni altra previsione oggetto della presente ordinanza, ovvero prevista dalla normativa nazionale e regionale vigente.

AVVERTE

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento, così come stabilite dall'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell'art. 2 D.L. 33/2020, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

DISPONE

1. la trasmissione della presente disposizione:
 - all'Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Salerno – PEC: protocollo.prefsa@pec.interno.it;
 - alla Polizia Locale – sede;
 - ai responsabili dei servizi comunali;
2. la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio e sul sito web istituzionale.

COMUNICA

Che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune accessibile al pubblico ex art. 32 comma 1° l. 69/2009, dove resterà affisso per 15 giorni consecutivi.

RENDE NOTO

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, può proporre alternativamente ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente, entro 60 gg. dalla notifica e/o pubblicazione ai sensi dell'art. 2 L. 1034 del 06.12.1971, ovvero, entro 120 giorni e per soli motivi di legittimità, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 2 e ss D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.



IL SINDACO

Pierpaolo Piccirilli